

Lavoro & Previdenza

La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

N. 29

12.02.2014

Medici: invio dei dati sanitari 2013

Entro il prossimo 31 marzo 2014, i medici competenti dovranno inviare i dati sanitari 2013

Categoria: Previdenza e Lavoro

Sottocategoria: Varie

Adempimento in vista per i medici competenti. Infatti, la fine del prossimo mese (**31 marzo 2014**) scade l'ultimo giorno utile per trasmettere all'INAIL i dati sanitari rilevanti sulla sicurezza del lavoro, relativi all'anno 2013. L'adempimento, dopo la sperimentazione dell'anno scorso, entra ufficialmente a regime e, da quest'anno, sarà necessario comunicare i dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, entro il primo trimestre dell'anno successivo. In caso di inadempimento, si applicherà una sanzione amministrativa che va **da 1.096 euro a 4.384 euro** (art. 58, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008).

Premessa

È tempo di pensare all'inoltro dei dati sanitari rilevanti sulla sicurezza del lavoro. Dopo la sperimentazione dell'anno scorso, il nuovo adempimento entra a regime e, a partire da quest'anno, il medico competente è tenuto annualmente a trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, entro il primo trimestre dell'anno successivo.

La normativa

L'adempimento, che deriva dall'art. 40 del T.U. di Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), è disciplinato dal D.M. 9 luglio 2012, che ha individuato i contenuti della cartella sanitaria e di rischio, nonché, appunto, le modalità per la trasmissione annuale delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.

**Art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008
"Rapporti del medico
competente con il Servizio
sanitario nazionale"**



1. *Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.*
2. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPEL. 2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.*

**Periodo
transitorio**

Come accennato in premessa, durante lo scorso anno si è tenuto un periodo di sperimentazione, spostando il termine per la prima trasmissione dei dati 2012, **dal 31 marzo 2013** (che è la scadenza ordinaria annuale) **al 30 giugno 2013**.



L'anno scorso è stato disposto lo stop del regime sanzionatorio per via delle possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni.

**Il medico
competente**

L'adempimento, in particolare, riguarda il medico competente, ossia colui che è in possesso di titoli e requisiti, formativi e professionali indicati dallo stesso T.U., nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria per tutti gli altri compiti previsti dalla disciplina della sicurezza sul lavoro; nonché per collaborare ai fini della valutazione dei rischi.

Il medico competente



Il medico competente è tenuto a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, per la valutazione dei rischi. Tale collaborazione deve occuparsi della programmazione, e se necessaria, della sorveglianza sanitaria, dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, dell'attività di formazione e informazione dei lavoratori, e dell'organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e peculiari modalità organizzative del lavoro.

L'invio telematico

L'inserimento dei dati dovrà essere effettuato da parte dei medici competenti, come previsto dall'allegato II del D.M. 09.07.2012; la raccolta dei dati sarà efficace ai fini delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. In questa prospettiva, l'INAIL ha predisposto, ai sensi dell'Intesa in Conferenza unificata 153/CU del 20.12.2012, un applicativo web, strutturato in maniera da rendere le operazioni di inserimento dati e la loro trasmissione, il più possibile semplificate e standardizzate, anche attraverso l'automatizzazione di diversi campi di inserimento.

In particolare, per trasmettere i dati in argomento, il medico competente deve seguire i seguenti passaggi:

1. registrarsi sul portale INAIL (www.inail.it) e accedere all'applicativo;
2. associarsi con l'unità produttiva. Se questa non fosse già presente nell'archivio INAIL, il medico può effettuare l'inserimento;
3. terminata questa fase, il medico competente compila la comunicazione e la trasmette ai servizi competenti per il territorio.



Per coloro che hanno effettuato la comunicazione per l'anno 2012, la procedura INAIL permette l'importazione automatica dei dati per trasmetterli aggiornati, per l'anno 2013.

La sanzione

Non ottemperare al suddetto adempimento significa andare incontro all'art. 58, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede una sanzione amministrativa che va **da 1.096 euro a 4.384 euro**.

Le FAQ

Si forniscono, infine, le ultime FAQ in merito rese disponibili dall'INAIL.

<i>È possibile recuperare i dati inviati l'anno prima?</i>	Si! Dal 1° gennaio 2014 i medici competenti potranno confermare le associazioni delle unità produttive, inserite l'anno precedente, con le relative comunicazioni e aggiornare i relativi dati.
<i>È possibile effettuare l'inserimento dei dati dell'anno in corso dopo il 31 marzo?</i>	Si! Dal 1° aprile al 31 dicembre di ogni anno sarà possibile inserire le comunicazioni dell'anno in corso e saranno conservate nelle pratiche in lavorazione con la possibilità di eventuali modifiche.
<i>Dopo l'inoltro di una comunicazione sono possibili eventuali modifiche?</i>	Sì, potranno annullare le comunicazioni rinviate o modificare le associazioni (aziende-unità produttive) e i dati relativi all'allegato 3B di ogni comunicazione anche dopo l'inoltro, ma prima della scadenza (31 marzo).
<i>È possibile stampare la ricevuta della comunicazione?</i>	È possibile generare un file in formato pdf con la situazione delle maschere completate. L'inoltro finale varrà come ricevuta, e avrà anche un numero di protocollo, data e ora dell'invio.
<i>Con quale nome viene salvato il file in pdf come ricevuta della comunicazione?</i>	Dopo aver inviato la comunicazione, la procedura permette la stampa della stessa proponendo come nominativo del file il codice fiscale dell'azienda seguito dal progresso della comunicazione. È possibile salvare le comunicazioni prima dell'invio con le stesse modalità sopra indicate e con l'aggiunta di "bozza" nel nominativo del file.

- Riproduzione riservata -